



CITTA' DI RHO
PROVINCIA DI MILANO
(SCRITTURA PRIVATA)

REP. N. DEL

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE F.C.D. RHODENSE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER UN PERIODO DI 5 ANNI."-----

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di in modalità telematica,-----

-----**TRA**-----

Il **Comune di Rho**, indicato d'ora in avanti come "Amministrazione Comunale = AC", (cod. fisc. 00893240150), in persona del Dirigente del Settore Area 2 - Servizi alla Persona, Dr. Marco Dallatomasina, nato a Medesano (PR) il 01/05/1964, domiciliato per la carica a Rho (MI) in Piazza Visconti 23, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta-----

-----**E**-----

L'**Associazione F.C.D. RHODENSE** individuata d'ora in avanti come "Associazione", con sede in via Carroccio, 2/4 - 20017 Rho (MI), il cui atto costitutivo e statuto sono stati registrati al pubblico registro con Repertorio n° 1666 Serie 3 - in data 07/06/2013, Partita Iva 08310070969, in persona del suo presidente nonché legale rappresentante, Sig. Giuliano Canal, nato a Tesero (TN) il 26/08/1940 e residente in via Perfetti, 1 - 20017 Rho (MI) - C.F. : CNLGLN40M26L147R;-----



-----PREMESSO-----

- 1) Che l'Amministrazione intende promuovere l'esercizio dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone e l'adozione di sani stili di vita;-----
- 2) Che l'Amministrazione intende promuovere lo sport del calcio quale opportunità per la promozione e l'integrazione sociale;----
- 3) Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale:-----
 - a) Incentivare la partecipazione alle attività sportive, con particolare riferimento ai ragazzi e alle ragazze;-----
 - b) Promuovere l'associazionismo sportivo locale quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;-----
 - c) Dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;-----

-----RICHIAMATI-----

- 1) L'art 118 della Costituzione laddove si sottolinea che i "comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";-----
- 2) L'art. 3 del D.Lgs 267/2000: "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";-----



- 3) L'art. 8 del D.Lgs 267/2000: "I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale";-----
- 4) L'art. 15.1 dello statuto comunale che riconosce alle associazioni il diritto di "partecipare alla conduzione dei pubblici servizi, convenzionando con il comune specifiche forme di collaborazione";-----
- 5) L'art. 12 della Legge 241/1990 prevede la possibilità di concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati, subordinandoli alla predeterminazione dei criteri e delle modalità;-----
- 6) Il Regolamento Comunale per la concessione di ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, in particolare:-----
 - i) L'art. 3 che subordina la concessione degli ausili finanziari alla confluenza con i parametri relativi all'attinenza ai programmi comunali e alla rilevanza sociale;-----
 - ii) L'art. 4 che prevede la possibilità di richiedere la presentazione di documentazione giustificativa al beneficiario di erogazione di contributi;-----

-----**CONSIDERATO**-----

- 1) Che l'Amministrazione ha dato luogo ad un avviso pubblico di co-progettazione all'interno del quale era prevista l'erogazione di un contributo forfetario annuale per sostenere le attività istituzionali svolte all'interno degli impianti comunali di via



COMUNE DI RHO

Cadorna-via Carroccio e via Pirandello da parte dell'Ente Gestore degli impianti stessi per:-----

- a) Promuovere l'associazionismo sportivo locale quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;-----
- b) Promuovere l'integrazione e la socialità delle persone tramite lo sport;-----
- 2) Che è intenzione dell'AC promuovere l'esercizio delle attività sportive sostenendo le associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale promuovendo quelle che, con oneri a proprio carico, si assumono impegni gestionali degli impianti sportivi;-----
- 3) Che a seguito della procedura di co-progettazione l'Associazione è stata individuata assegnataria di un contributo forfetario annuale per il sostegno delle attività istituzionali;-----
- 4) Che l'Associazione con nota pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Rho in data / / al n° ha manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto;-----
- 5) Che la F.C.D. RHODENSE è un'Associazione Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 della Legge n.289/2002;-----
- 6) Che la F.C.D. RHODENSE è affiliata alla FIGC/LND/CRL con codice n. 937723 ed è iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n° 199632;-----

-----**DATO ATTO CHE**-----



COMUNE DI RHO

1. Il Comune erogherà un contributo a titolo di rimborso spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione;-----
2. Nell'ambito del rapporto convenzionale il contributo da erogare non corrisponde ad un rapporto sinallagmatico condizionato alla prestazione di un servizio, ma è erogato con specifico riferimento al sostegno alle attività istituzionali e/o statutarie dell'Associazione;-----
3. La natura del contributo economico definito è da considerarsi meramente come una forma di rimborso per le attività svolte e che la rendicontazione finanziaria deve essere prevista in maniera precisa e analitica rispetto alle attività da svolgere e alle voci da rimborsare e che, di conseguenza la definizione delle voci economiche si deve riferire solo alla copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività;-----
4. L'attività è effettuata dall'Associazione tramite la propria organizzazione con risorse interne ed esterne;-----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:-----

ART. 1 - Premesse-----

- 1) Le premesse s'intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;-----
- 2) L'Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara che il contributo erogato dal Comune è finalizzato a sostenere le attività istituzionali della stessa. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR



633/1972. Qualunque variazione relativa ai contenuti delle precedenti dichiarazioni sarà comunicata dall'Associazione al Comune di Rho che assumerà le eventuali determinazioni conseguenti.-----

ART. 2 - Oggetto della Convenzione-----

- 1) Costituiscono oggetto della presente convenzione:-----
- a) La promozione dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone e l'adozione di sani stili di vita;-----
 - b) La promozione dello sport del calcio e l'integrazione sociale delle persone tramite lo sport;-----
 - c) La promozione dell'associazionismo sportivo locale quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;-
 - d) L'erogazione di un contributo annuale forfetario all'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali della stessa all'interno degli impianti sportivi di via Cadorna-via Carroccio e via Pirandello;-----
 - e) La realizzazione, da parte dell'Associazione, delle proprie finalità istituzionali.-----

ART. 3 - Scopi della Convenzione-----

- 1) Scopi della convenzione sono:-----
- a) Il sostegno e la promozione delle attività istituzionali dell'Associazione;-----
 - b) Incentivare l'esercizio dell'attività sportiva del calcio e l'integrazione sociale delle persone, con particolare riferimento ai minori;-----



COMUNE DI RHO

ART. 4 - Referenti-----

- 1) L'Amministrazione individua quale responsabile il Dirigente dell'Area 2 - Servizi alla Persona e segnalerà il nominativo dei referenti cui l'Associazione potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa. L'Associazione individua come referente il Sig. [redacted] e, in sua assenza, il Sig. [redacted]. Qualsiasi variazione dei referenti dovrà essere comunicata dalle parti.-----

ART. 5 - Durata-----

- 1) La presente convenzione scadrà il 31.08.2024;-----
- 2) La presente convenzione potrà essere prolungata, allo scadere della stessa e a discrezione dell'AC, per ulteriori tre anni;-----

ART. 6 - Oneri e impegni della Associazione-----

- 1) Per tutta la durata della convenzione compete all'Associazione, che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la propria esclusiva e totale responsabilità, all'adempimento dei propri fini istituzionali secondo il proprio piano programma annuale;-----
- 2) L'Associazione svolgerà le proprie attività nel rispetto delle normative in vigore e avvalendosi di personale, volontario e non, qualificato e adeguatamente preparato;-----
- 3) L'Associazione ha l'obbligo di stipulare, prima della sottoscrizione della presente convenzione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti le proprie attività istituzionali;-----
- 4) L'Associazione dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione



degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. In particolare l'Associazione assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale;-----

- 5) L'Associazione entro il 31 agosto di ogni anno invierà all'Amministrazione una relazione contenente la programmazione per la stagione sportiva successiva (Settembre - agosto) unitamente al budget gestionale previsionale;-----
- 6) L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazioni, oltre alla partecipazione ai campionati indetti da Federazioni od enti di promozione sportiva.-----

ART. 7 - Report e Rendicontazione-----

- 1) Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Associazione presenterà il rendiconto economico relativo alla stagione sportiva precedente (settembre -agosto) relativo alle attività svolte negli impianti di via Cadorna-via Carroccio e via Pirandello. Tale rendiconto dovrà evidenziare sia la situazione patrimoniale della società, sia il conto dei profitti e delle perdite. Al rendiconto dovranno, inoltre, essere allegate:-----
 - a. Bilancio economico della gestione delle attività;-----
 - b. Relazione sulle attività svolte e sull'adempimento di tutti gli obblighi relativi alla presente convenzione;-----



- c. Documenti giustificativi delle spese sostenute e/o eventuali dichiarazioni sostitutive;-----
- 2) Le spese ammesse al rimborso sono relative alla attività istituzionali dell'Associazione relative all'esercizio dell'attività sportiva e possono comprendere le spese di gestione relative agli impianti sportivi di via Cadorna-via Carroccio e via Pirandello; -----
- 3) Le spese ammesse al rimborso non potranno contemplare gli oneri assunti per le squadre che comprendono atleti al di sopra degli anni diciotto.-----

ART. 8 - Obblighi dell'Amministrazione-----

- 1) L'Amministrazione si impegna ad erogare un contributo forfetario annuo a fondo perduto quale sostegno alle attività istituzionali/statutarie dell'Associazione esercitate all'interno degli impianti sportivi di via Cadorna-via Carroccio e via Pirandello;-----
- 2) Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che tale contributo è finalizzato a sostenere le attività istituzionali dell'Associazione;-----
- 3) Tale contributo forfetario annuale è quantificato complessivamente in € 29.970,00 erogati nel modo seguente:----
- a. € 28.000,00= entro il 31.01 quale acconto;-----
- b. € 1.970,00= quale saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 7.1 e comunque entro il 31.12;-----



- c. Per il periodo 01.09.2019 - 31.12.2019 l'erogazione della quota parte di contributo pari ad € 9.990,00= avverrà secondo la seguente articolazione:-----
- i. € 8.990,00= entro il 30.09.2019 quale primo acconto;-----
 - ii. € 1.000,00 quale saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto economico di cui all'art. 7.1 e comunque entro il 31.12 2019;-----
- 4) Il valore del contributo non potrà comunque essere superiore al disavanzo economico relativo alla gestione delle attività istituzionali dell'Associazione relative alle attività svolte negli impianti di via Cadorna-via Carroccio e via Pirandello come risultante dal rendiconto economico di cui all'art. 7.1;-----
- 5) Nel caso in cui il valore del contributo economico fosse superiore, la parte eccedente dovrà essere accantonata in apposito fondo da parte dell'Associazione, da evidenziare nelle poste di bilancio, da destinare a:-----
- a. Coprire perdite pregresse o future;-----
 - b. Servizi o lavori eventuali affidati direttamente all'Associazione da parte dell'AC;-----
- 6) Nell'eventualità dei casi di cui al precedente punto 5.a e 5.b l'Amministrazione provvederà a formalizzare l'incarico secondo le disposizioni vigenti e sulla quota di contributo utilizzata verranno applicate le specifiche disposizioni relative all'IVA. Su tali lavori o servizi l'Associazione emetterà regolare fattura;-----



- 7) Allo scadere della convenzione l'importo del fondo di cui al precedente punto, non ancora impiegato per gli usi previsti, dovrà essere restituito all'Amministrazione;-----
- 8) A partire dal 01.09.2021 l'entità del contributo potrà essere adeguato ogni tre anni secondo l'indice ISTAT-FOI calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente. L'eventuale adeguamento del contributo dovrà essere adeguatamente motivato;-----
- 9) Al di fuori di detto contributo nessun ulteriore onere potrà essere addebitato al bilancio comunale se non attraverso specifico ed espresso atto deliberativo;-----

ART. 9 - Risoluzione anticipata della convenzione-----

- 1) L'Amministrazione Comunale potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel funzionamento dell'Associazione;-----
- 2) L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida a adempiere con prefissione di congruo termine, anche per una sola delle seguenti cause:-----
 - a. Scioglimento della Associazione o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura associativa della Associazione si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziarie o patrimoniali;-----
 - b. Applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive



- modificazioni a carico degli amministratori legali rappresentanti della Associazione e a chi ne determina abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte ed indirizzi;-----
- c. Condanna degli amministratori o legali rappresentanti della Associazione comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione Comunale;-----
- d. Il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6;-----
- 3) In caso di gravi ritardi nel versamento dei contributi definiti all'Art. 8.3 la Associazione avrà facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione fatto salvo il diritto al riconoscimento di quanto dovuto dall'Amministrazione Comunale ed agli eventuali danni subiti;-----
- 4) La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti;-----
- 5) L'Amministrazione, previa regolazione dei rapporti, potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione per motivi di pubblico interesse.-----

Art. 10 - Norme finali-----

- 1) Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti;-----
- 2) Ai sensi del Reg UE 679/2016, l'Associazione è individuata quale incaricata del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune di Rho nella persona del Sindaco e Responsabile il



COMUNE DI RHO

Direttore Area Servizi alla Persona, nell'ambito del quale i dati sono trattati. Nel trattamento dei dati l'Associazione deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti in materia. L'accesso è autorizzato ai dati personali e sensibili la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati;----

3) Ai sensi del Reg UE 679/2016, l'Associazione è edotta che l'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente documento esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;-----

4) La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso di contestazione e con onere a carico dell'Associazione;-

5) Per tutto quanto non contemplato espressamente nella presente convenzione si farà riferimento alle norme vigenti e a quelle eventualmente introdotte nel periodo della sua durata;-----

6) Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e la Associazione, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Milano.-----

Allegati-----

- Statuto dell'Associazione.-----

Per IL COMUNE DI RHO-----



COMUNE DI RHO

IL DIRIGENTE AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA-----

Dr. Marco Dallatomasina_____

Per L' ASSOCIAZIONE F.C.D. RHODENSE-----

IL PRESIDENTE-----

Sig. Giuliano Canal_____
